



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

REGOLAMENTO DIDATTICO

COORTE A.A. 2025/2026

CORSO DI LAUREA IN
Scienze giuridiche della prevenzione
e della sicurezza

Classe L-14
delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – *Stage* e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – *Piani di studio*

Allegato n. 2 – *Tabella delle propedeuticità*

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza, appartiene alla Classe L-14 delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici di cui al d.m. n. 1648 del 19 dicembre 2023.
2. La durata del Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza è di tre anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento carriere studentesche, dal Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale e dal Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza. In via residuale troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. I testi elencati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Università di Pavia all'indirizzo <https://portale.unipv.it/it/ateneo/organizzazione/statuto-e-regolamenti> e, per quanto riguarda il Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, sul sito istituzionale del Dipartimento all'indirizzo <https://giurisprudenza.unipv.it/>.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Il Consiglio di Dipartimento designa, tra il proprio personale di ruolo, un Docente responsabile, cui è affidato il coordinamento didattico e organizzativo del corso.
3. Il Docente responsabile è coadiuvato nella sua attività da un Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), anch'esso designato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. Il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea, a cui lo studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse, è di competenza del Servizio per la Didattica di Dipartimento.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca ecc.) la competenza è attribuita alla UOC Immatricolazioni e Informastudenti, alla UOC Admission Office e alla UOC Carriere Studenti nonché alle altre strutture di Ateneo competenti.
3. Il supporto agli studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro, è di competenza del Centro di Orientamento (C.OR.) di Ateneo. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina <https://orienta.unipv.it/>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. Entro le scadenze, annualmente indicate dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del Corso di laurea, in cui vengono inserite tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento e consultabile alla pagina <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA01403.pdf>

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. Per il Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza non è prevista la programmazione locale degli accessi.
2. Per essere ammesso al Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza lo studente deve essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Ateneo.
3. L'iscrizione presuppone il possesso di un'adeguata cultura generale, nonché di buone capacità logico-argomentative e di comprensione linguistica, quali normalmente fornite dalla scuola secondaria superiore.
4. La preparazione iniziale dello studente di cui al comma precedente costituisce oggetto di verifica nei confronti degli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore con una votazione inferiore a 70/100 o equivalente. La verifica avrà luogo in due diverse date, una all'inizio del primo semestre (destinata agli immatricolati entro il mese di settembre) e l'altra alla fine del primo semestre (destinata agli immatricolati tra ottobre e dicembre), attraverso una prova scritta.
5. Qualora la prova non abbia dato esito positivo, la Commissione, all'uopo annualmente istituita dal Dipartimento di Giurisprudenza, indica allo studente in debito di preparazione iniziale lo svolgimento di attività formative ovvero la frequenza ad attività didattiche integrative consistenti in lezioni frontali, con verifiche in itinere e una verifica finale.
6. Allo studente in debito di preparazione iniziale che non abbia superato la verifica di cui al comma precedente non è consentito sostenere esami di profitto.
7. In caso di trasferimento dello studente da altro corso di studio dell'Ateneo o di altri Atenei, o in caso di rivalutazione della carriera o di seconda laurea, la Commissione valuta la carriera pregressa, individua eventuali debiti formativi e indica possibili azioni di compensazione.
8. Agli studenti internazionali non comunitari è inoltre richiesta la conoscenza della lingua italiana pari al livello B2. Maggiori informazioni a questo link: <https://portale.unipv.it/it/didattica/corsi-di-laurea/ammissioni/isciversi-ad-un-corso-di-studio-con-titolo-conseguito-allestero>

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. A ogni CFU erogato nei corsi di studio corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Per ciascun CFU la corrispondenza tra le ore di didattica frontale impartite nel Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:
 - a. nel caso di insegnamenti cui corrispondano fino a 6 CFU: per ciascuna unità di credito 10 ore di lezione e 15 ore di studio individuale
 - b. nel caso di insegnamenti cui corrispondano oltre 6 CFU: per ciascuna unità di credito non meno di 6 ore di lezione, con un minimo complessivo di 60 ore, e non più di 19 ore di studio individuale;
 - c. nel caso dell'insegnamento di Lingua straniera, cui sono attribuiti 6 CFU: per ciascuna unità di credito 8 ore di lezione e 17 ore di studio individuale. Il peculiare rapporto numerico tra CFU e ore di lezione si giustifica alla luce della natura dell'insegnamento rispetto agli altri di tipo giuridico;
 - d. nel caso di cliniche legali da 6 CFU che prevedano attività di stage, non meno di 6 ore di lezione (3 CFU), 25 ore di esercitazione pratica esterna (3 CFU), e non più di 16 ore di studio individuale per ciascuna unità di credito;
 - e. nel caso di laboratori didattici, per ciascuna unità di credito, 12 ore di laboratorio in aula; le restanti 13 ore per ciascuna unità di credito sono da dedicare all'esercizio individuale;
 - f. nel caso di crediti laboratoriali inseriti all'interno di insegnamenti istituzionali, 12 ore di laboratorio in aula e 13 di esercizio personale per ciascuna unità di credito; per gli insegnamenti cui

corrispondano fino a 6 CFU, le ore di lezione per ciascun credito saranno ridotte in modo che le ore in aula complessive non siano superiori a 30 per gli insegnamenti cui corrispondano 3 CFU e a 60 per gli insegnamenti cui corrispondano 6 CFU; per gli insegnamenti cui corrispondano oltre 6 CFU resta fermo quanto stabilito al precedente punto b.

4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite riconosciuta con apposita delibera del Dipartimento.
5. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.
6. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte del Consiglio di Dipartimento (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.
7. Le lezioni e le ulteriori attività didattiche e formative sono distribuite in due semestri il cui calendario è stabilito annualmente, mediante delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo ed entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA. Le lezioni generalmente si intendono della durata di 2 ore, salvo casi assolutamente eccezionali autorizzati dal Direttore del Dipartimento.
8. Sono fissate annualmente tre sessioni ordinarie di esame secondo il seguente calendario:
 - a. per la sessione invernale almeno tre appelli d'esame nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
 - b. per la sessione estiva almeno tre appelli d'esame nei mesi di giugno e luglio;
 - c. per la sessione autunnale due appelli d'esame nel mese di settembre.
9. Ogni appello d'esame si deve svolgere ad almeno due settimane (quattordici giorni) di distanza dall'appello precedente, fatti salvi i casi in cui sia stato fissato in una singola sessione un numero di appelli d'esame superiore a tre.
10. Per gli insegnamenti collocati in anni di corso successivi al primo è altresì previsto nel mese di aprile un appello d'esame straordinario riservato agli studenti giunti in prossimità del compimento degli studi, in grado di laurearsi nell'ultima sessione utile dell'anno accademico; agli studenti iscritti in posizione di ripetente; agli studenti che svolgano un'attività lavorativa previamente riconosciuta dal Direttore o dalla Segreteria didattica del Dipartimento; agli studenti del terzo anno per le sole materie di cui si sia maturata la frequenza. È altresì previsto un appello d'esame straordinario nel mese di ottobre. Possono essere concessi appelli straordinari riservati agli studenti-atleti di cui al successivo art. 15 comma 2, quando gli impegni sportivi si sovrappongono al calendario degli esami.
11. Le sessioni per l'esame di laurea, in numero non inferiore a sei, sono annualmente stabilite dal Consiglio di Dipartimento nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo ed entro le scadenze fissate annualmente dal Ministero per la compilazione della scheda SUA.
12. Agli studenti che, nel rispetto della vigente normativa, abbiano conseguito prima del termine del triennio di studi i richiesti 180 CFU, il Consiglio di Dipartimento può concedere, su domanda, di discutere la tesi di laurea in anticipo per non più di un semestre rispetto alla durata ordinaria del Corso di laurea.

Art. 8 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il Piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.
2. Si intende per Piano di studio l'insieme delle attività universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, che lo studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il Piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo studente.

4. Sono previste due diverse tipologie di Piano di studio: «standard» e «individuale».
5. Il Piano di studio *standard* è annualmente approvato dal Consiglio di Dipartimento e, all'atto della presentazione da parte dello studente, si considera approvato d'ufficio. Per la coorte di riferimento il Piano di studio *standard* è riportato nell'*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
6. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal Piano di studio *standard* può presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza, un Piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo.
7. Il Piano di studio individuale deve essere approvato dalla Giunta di Dipartimento, che tiene conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente e suggerisce le eventuali opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza.
8. Qualora nel Piano di studio individuale siano inseriti insegnamenti attivati presso altri Dipartimenti dell'Ateneo che presentino identità di settore scientifico-disciplinare con insegnamenti attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza o con esami già sostenuti o ancora da sostenere da parte dello studente, il Consiglio di Dipartimento verifica la previa sussistenza di una effettiva diversità di contenuti.
9. Nel Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza è prevista l'iscrizione dello studente in regime di tempo parziale.
10. Gli studenti iscritti a tempo parziale possono presentare un piano di studio, articolato secondo una durata diversa rispetto al piano di studio standard, previamente approvato dal Consiglio di Dipartimento.
11. Nel piano di studi, oltre alle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in soprannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari, ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi. Lo studente in posizione di ripetenza, ai sensi dell'art. 19 comma 3 lett. b) può inserire fino ad un massimo di 24 crediti in soprannumero, anche relativi ad insegnamenti dell'anno di corso successivo.

Art. 9 – Programmi di doppia laurea

1. Per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza non sono previsti programmi di doppia laurea.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Salvo quanto disposto dal seguente comma 2, la frequenza delle lezioni è libera e non può costituire presupposto per l'ammissione agli appelli di esame.
2. La frequenza obbligatoria delle lezioni è richiesta per l'ammissione agli esami negli insegnamenti da 3 CFU.
3. Per gli insegnamenti differenziati esclusivamente in ragione della lettera iniziale del cognome, entro quattordici giorni dall'inizio delle lezioni è consentito agli studenti di depositare presso il Servizio per la Didattica del Dipartimento una dichiarazione di opzione per la frequenza di un corso diverso da quello in cui sono iscritti di ufficio. Scaduto tale termine, l'esercizio dell'opzione può essere consentita, per rilevanti e fondati motivi, dal Direttore del Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento delibera annualmente le propedeuticità degli insegnamenti. La relativa tabella è allegata al presente Regolamento (*Allegato n. 2*).
5. La collocazione degli insegnamenti negli anni di corso e nei rispettivi semestri deve essere compatibile con le propedeuticità.
6. L'esame sotto vincolo di propedeuticità non può essere sostenuto fino a quando non sia stato superato l'esame ad esso propedeutico. Gli esami sostenuti in violazione delle regole stabilite in tema di propedeuticità sono annullati dagli Uffici competenti che provvederanno all'annullamento della registrazione dell'esame con Decreto Rettorale.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Tra le attività formative a libera scelta dello studente non si possono includere insegnamenti attivati per Corsi di Studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale e area psicologica.
2. Gli insegnamenti rimessi alla scelta dello studente sono collocati al secondo e al terzo anno di corso. Nel rispetto delle propedeuticità, tali insegnamenti possono essere anticipati al primo anno di corso, inserendoli come esami in sovrannumero, fino ad un massimo di 24 CFU.
3. Un insegnamento a scelta da 6 CFU può essere sostituito da due insegnamenti a scelta da 3 CFU.
4. Gli insegnamenti a libera scelta possono essere individuati anche in offerte di diverso livello e di altro Dipartimento.
5. Nel piano di studi, oltre a essere inserite le attività nella misura stabilita per il conseguimento del titolo di studio, è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in sovrannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari. Nell'ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi. Le attività formative in soprannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Al fine di corrispondere agli obiettivi formativi qualificanti del Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza, gli studenti sono tenuti a svolgere una attività formativa di tirocinio/*stage* che si colloca al terzo anno di corso e per la quale è prevista l'attribuzione di 6 CFU.
2. I 6 CFU riconosciuti al tirocinio/*stage* obbligatorio vengono attribuiti mediante un giudizio di idoneità che non contribuisce alla definizione della media dei voti conseguiti dallo studente.
3. Lo *stage* o tirocinio deve avere una durata minima di 150 ore, deve presentare riconoscibili profili di carattere giuridico, e può consistere:
 - a) in una attività lavorativa e/o professionale svolta o in corso di svolgimento;
 - b) in una attività di collaborazione da svolgersi presso una struttura dell'Ateneo;
 - c) in una attività lavorativa e/o professionale da svolgersi presso aziende o enti pubblici o privati esterni all'Ateneo che abbiano previamente sottoscritto un'apposita convenzione con l'Ateneo o con il Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento nomina tra i propri docenti un Coordinatore delle attività formative di tirocinio/*stage*, cui viene affidato il compito di organizzare tali attività e di fornire supporto e consiglio agli studenti.
5. Lo svolgimento di ciascuna attività formativa di tirocinio/*stage* è preceduto dalla nomina di un *Tutor* interno alla struttura, ente o azienda presso cui si svolgerà il tirocinio/*stage*.
6. Il *Tutor* interno segue gli studenti affidatigli e rilascia la certificazione finale di regolare frequenza, mentre l'approvazione iniziale e il giudizio finale di idoneità dell'attività svolta compete al Coordinatore delle attività formative di tirocinio/*stage* nominato dal Dipartimento.
7. Il Consiglio di Dipartimento, su richiesta e previa valutazione positiva, può deliberare il riconoscimento di ulteriori attività di tirocinio/*stage* svolte su base volontaria presso enti pubblici e privati e organismi a vocazione internazionalistica, in Italia o all'estero, e miranti ad arricchire il percorso formativo dello studente alla luce degli obiettivi formativi qualificanti del Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza. Le attività di tirocinio/*stage* in oggetto sono collocabili all'interno del Piano di studio tra le attività a libera scelta dello studente e ad esse sono attribuiti 3 CFU.
8. Agli studenti che abbiano trascorso all'estero un periodo di *training* (tirocinio lavorativo) della durata di almeno quattro mesi nell'ambito del Programma Erasmus Traineeship sono attribuiti, sulla base del learning agreement precedentemente approvato e previa valutazione positiva della Giunta di Dipartimento, 6 CFU come attività a libera scelta.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel corso di laurea non possono essere previsti, in totale, più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, considerando gli insegnamenti da 3 cfu a scelta dello studente come frazione pari alla metà di un insegnamento.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità anche qualora i CFU assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto. Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di cinque, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del docente responsabile dell'attività formativa o, in caso di assenza, di un altro docente dell'Ateneo afferente o riconducibile allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini nominato dal Direttore del Dipartimento. Il docente responsabile dell'attività formativa può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, istituita dal Direttore di Dipartimento.
4. Al Presidente della commissione d'esame, esclusivamente nei casi di grave impreparazione, è consentito inibire allo studente interessato la fruizione del successivo appello di esame all'interno della medesima sessione (c.d. «salto d'appello»). Tale provvedimento ha carattere eccezionale e deve essere condizionato all'evidente impossibilità di ovviare all'insufficienza della preparazione nelle due settimane che separano ogni appello dal successivo. Resta comunque vietato il deferimento del salto d'appello in occasione dell'ultimo appello di una sessione d'esame e in occasione degli appelli straordinari di cui al comma 9 del precedente art. 7. Devono essere comunque garantiti i 6 appelli suddivisi nelle sessioni d'esame così come richiesto dall'art. 37 co. 6 del Regolamento didattico di Ateneo.
5. Possono essere previste prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, fermo restando che nessun insegnamento può comprendere più di tre moduli, a ciascuno dei quali devono corrispondere almeno tre crediti. In caso di prova d'esame integrata, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per più insegnamenti o moduli coordinati, tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel Piano di studio dello studente.
6. Gli esami di profitto sono pubblici e si svolgono prevalentemente in forma orale. In base alla tipologia dell'insegnamento o alla metodologia della didattica, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi il docente può prevedere forme di verifica non obbligatorie della preparazione attraverso esami scritti o tesine, colloqui, *test* ecc., che non escludono l'esame finale. In ogni caso, gli studenti hanno diritto di sostenere, a richiesta, anche la prova orale.
7. La valutazione di profitto in sede di esame deve tenere conto dei risultati conseguiti nelle eventuali prove intermedie sostenute.
8. In ciascuna delle tre sessioni d'esame previste dal calendario didattico lo studente può sostenere, nel rispetto delle propedeuticità, tutti gli esami relativi agli insegnamenti inseriti nel proprio Piano di studio di cui risulti espletata la frequenza.
9. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi e registrata con procedura informatica nell'apposito verbale *on-line*. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30 è possibile concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. L'eventuale annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera universitaria. Tuttavia, si ritiene opportuna la registrazione di un mancato superamento dell'esame in caso di esame sostenuto, anche con esito negativo, allo scopo di evitare la decadenza dallo status di studente.
10. L'esame di Lingua inglese è superato con un giudizio – non influente sulla media degli esami di profitto – di *ottimo, buono, discreto* o *sufficiente*.
11. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, intesa a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di laurea.
2. La prova finale, svolta in seduta pubblica davanti ad una Commissione di laurea nominata dal Direttore di Dipartimento, composta da almeno tre docenti del Corso di laurea e presieduta dal Direttore del Dipartimento ovvero, in sua assenza, dal professore ordinario più anziano nel ruolo, consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta predisposta dallo studente sotto la guida di un docente che assume le funzioni di relatore.
3. La prova finale, a cui sono attribuiti 6 CFU, consiste in un testo scritto che sviluppa un approfondimento di profili giuridici relativo a temi di rilevanza prevalentemente pratica e deve avere a oggetto attività formative specifiche del Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza e inserite nel Piano di studio approvato.
4. La prova finale è redatta in lingua italiana o, previo consenso del docente relatore, in una delle seguenti lingue dell'Unione europea: francese, inglese, spagnolo, tedesco. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
 - che ci sia l'autorizzazione del docente tutore o del relatore;
 - che sia allegato alla tesi un "abstract" in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo; - che il titolo venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.
5. L'assegnazione di una prova finale non può essere condizionata né al possesso di una particolare media negli esami di profitto, né alla conoscenza di lingue classiche o straniere, salvo che sia richiesto dalla materia prescelta o dalla natura dell'argomento.
6. I docenti il cui carico di tesi di laurea o di prove finali assegnate sia superiore a quindici possono subordinare ulteriori assegnazioni al progressivo espletamento di quelle in corso.
7. Su richiesta dello studente e previa sua indicazione preferenziale di cinque insegnamenti, l'attribuzione dell'argomento della prova finale può avvenire a opera della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento, che nomina allo scopo il relatore.
8. Il voto di laurea, espresso in cento decimi con eventuale conferimento all'unanimità della lode, si determina in base alla media aritmetica delle votazioni conseguite nelle varie attività formative (escluso esami in sovrannumero) e al valore dell'elaborato presentato dallo studente.
9. In sede di determinazione del voto di laurea, la Commissione di laurea può aggiungere fino a cinque punti alla media aritmetica delle votazioni conseguite. Nei casi di elaborati di rilevante qualità scientifica il relatore può chiedere di attribuire più di cinque punti, preavvertendo con congruo anticipo il Direttore del Dipartimento e i membri della Commissione di laurea.
10. Il Dipartimento predispone e attiva, in collaborazione con l'Ateneo, le opportune procedure anche di natura informatica intese a contrastare il fenomeno del plagio nella redazione delle prove finali.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extrauniversitarie debitamente certificate

1. Possono essere convalidate, come crediti formativi, conoscenze ed abilità extra universitarie, debitamente autocertificate o documentate e precisamente:
 - a. per conoscenze e abilità certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU;
 - b. per conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
2. Su richiesta dello studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:
 - a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino a 6 CFU;
 - b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a 3 CFU;

- c) qualificazione in “zona medaglie” ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell’ambito di gare a livello regionale e nazionale fino a 3 CFU.
3. Ai soli studenti appartenenti all’Arma, possono essere riconosciuti come crediti formativi universitari attività svolte nelle strutture dell’Arma fino ad un massimo di 12 CFU.
 4. Ai sensi dell’art. 2 del D.I. n. 931 del 4 luglio 2024, il numero massimo di crediti complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) 2) e 3) è pari a 48. Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il Responsabile del corso di laurea, viene effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello studente; viene esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. In conformità agli artt. 46 e 48 del Regolamento didattico di Ateneo, sulla base di una valutazione degli studi condotti, della coerenza dei programmi e dei CFU attribuiti a ciascun insegnamento dal Corso di Studio di provenienza, il Consiglio di Dipartimento delibera il riconoscimento degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti da studenti in trasferimento da altri Corsi di Studio dell’Ateneo o di altre Università anche estere.
2. Se il numero di CFU relativi ai singoli esami sostenuti nel Corso di Studio di provenienza risulta inferiore a quello stabilito per il Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza attivato nel Dipartimento, il riconoscimento è subordinato a una prova integrativa di esame, stabilita in ragione dei CFU mancanti. La prova integrativa non è necessaria qualora il docente titolare dell’insegnamento interessato ravvisi una sostanziale identità di contenuti tra i programmi e la divergenza non sia maggiore di 2 CFU.
3. La convalida dei crediti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell’attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell’impegno orario richiesto. A tal fine, l’istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; il Consiglio può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università straniere nel quadro del programma Erasmus e programmi di mobilità internazionale riconosciuti dall’Ateneo tramite accordi internazionali.
2. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Coordinatore di Dipartimento, cui viene affidato il compito di sovrintendere agli scambi con l’estero e di fornire supporto e consiglio agli studenti interessati.
3. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero presenta al Coordinatore di Dipartimento, ai fini della sua approvazione, un programma (*Learning Agreement*) nel quale sono indicate le discipline che intende frequentare presso l’Università ospitante e la loro corrispondenza con quelle indicate nel Piano di studio approvato. Al termine del soggiorno all’estero, sulla base della certificazione esibita, il Consiglio di Dipartimento delibera il riconoscimento degli esami superati presso l’Università ospitante, attribuendo i relativi CFU.
Nessuna attività didattica svolta all’estero potrà essere riconosciuta, se non inserita nel *Learning Agreement*, così come approvato prima della partenza o a seguito delle modifiche concordate.
4. Non sono convalidabili gli esami, sostenuti all’estero, concernenti i seguenti insegnamenti, specifici e insostituibili ai fini della conoscenza dell’ordinamento italiano e della formazione del giurista: Diritto commerciale, Diritto costituzionale, Diritto della prevenzione, della privacy e delle nuove tecnologie, Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro, Diritto internazionale, Diritto penale, Diritto tributario, Elementi di procedura penale e diritto delle prove penali, Istituzioni di diritto privato.
5. Il docente può nondimeno consentire proporzionali riduzioni del programma d’esame allo studente che abbia sostenuto all’estero uno tra gli esami elencati nel precedente comma 4.
6. Gli esami sostenuti all’estero sono convalidati dal Consiglio di Dipartimento a condizione che i relativi CFU risultino in numero non inferiore a quelli stabiliti per la materia di cui si chiede il riconoscimento. In caso

contrario il docente può consentire riduzioni del programma d'esame proporzionali al numero di CFU acquisiti all'estero.

7. Il docente dell'insegnamento di Lingua straniera può consentire proporzionali riduzioni del programma d'esame agli studenti che abbiano svolto un soggiorno all'estero di durata non inferiore a quattro mesi nell'ambito dei Programmi Erasmus ed Erasmus *Placement* o di altri specifici accordi con istituzioni estere.

Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero o presso altro Ateneo convenzionato non sarà ammesso all'esame di laurea qualora in difetto della delibera di convalida.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo non è condizionata da forme di sbarramento per motivi didattici.

Art. 19 – Certificazioni

1. Rispetto all'insegnamento Lingua inglese, il possesso delle seguenti certificazioni: IELTS International English Language Testing System (livello 5,5 e superiori), Cambridge certificates First (FCE) Advanced (CAE) Proficiency (CPE), Pearson Certificates LLCI (livello 3 e superiori) e Pearson EDEXCELL consente allo studente di non frequentare le esercitazioni e di non sostenere la prova scritta, permanendo in ogni caso l'obbligo del superamento dell'esame orale al fine di accertare la padronanza della terminologia giuridica. La valutazione di ulteriori certificazioni, possedute dallo studente, diverse da quelle sopra elencate è di competenza della Giunta di Dipartimento.
2. Agli studenti che siano titolari di un diploma ILEC (*International Legal English Certificate*) rilasciato dall'Università di Cambridge sono attribuiti su richiesta 3 CFU come attività a libera scelta.
3. Nell'ambito del Corso di laurea non sono riconosciute certificazioni di competenze informatiche (ECDL).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Allegato n. 1

**Corso di Laurea in
SCIENZE GIURIDICHE DELLA PREVENZIONE E DELLA SICUREZZA (CLASSE L-14)**

PIANO DI STUDI PER GLI ISCRITTI AL 1° ANNO - anno accademico 2025/2026

PRIMO ANNO 2025/2026

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
10509 Diritto costituzionale	IUS/08	Base	Pubblicistico	9
10534 Istituzioni di diritto romano	IUS/18	Caratterizzante	Discipline giuridiche	6
10704 Istituzioni di diritto privato	IUS/01	Base	Privatistico	9
10659 Lingua inglese	L-LIN/12	Altre attività	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	6
10540 Storia del diritto italiano	IUS/19	Caratterizzante	Discipline giuridiche	6
10543 Teoria generale del diritto	IUS/20	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
Un insegnamento tra: 10537 Scienza delle finanze 500167 Economia politica	SECS-P/03 SECS-P/01	Caratterizzante	Formazione interdisciplinare	9
Totale CFU				54

SECONDO ANNO 2026/2027

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
10708 Diritto penale	IUS/17	Caratterizzante	Discipline giuridiche	15
509212 Elementi di procedura penale e diritto delle prove penali	IUS/16	Caratterizzante	Discipline giuridiche	12
10507 Diritto commerciale	IUS/04	Caratterizzante	Discipline giuridiche	6
509213 Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro	IUS/07	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
509218 Tecniche di intervento operativo per la tutela della sicurezza interna ed esterna	IUS/16	Affine/integrativa	Attività formative affini o integrative	9
Un insegnamento tra: 10528 Diritto tributario 509215 Diritto dell'ambiente e del governo del territorio 509216 Informazione, rischio e incertezza: regole e policy	IUS/12 IUS/10 SECS/P-03	Affine/integrativa	Attività formative affini o integrative	6
_____		A scelta dello studente		6
Totale CFU				63

* Tra le attività a scelta libera rientrano, in quanto non abbiano già costituito oggetto di esame, Diritto dell'ambiente e del governo del territorio, Diritto tributario, Informazione, rischio e incertezza: regole e policy.

TERZO ANNO 2027/2028

INSEGNAMENTO	SSD	TAF	AMBITO	CFU
509214 Diritto della prevenzione, della <i>privacy</i> e delle nuove tecnologie	IUS/10	Caratterizzante	Discipline giuridiche	9
509219 Informatica e sicurezza informatica	ING INF/05	Caratterizzante	Formazione interdisciplinare	6
510299 Criminologia, criminalistica e tecniche investigative	IUS/17	Caratterizzante	Discipline giuridiche	12
509221 Storia e organizzazione delle forze di polizia	SPS/03	Affine/integrativa	Attività formative affini o integrative	6
509222 Medicina legale e delle assicurazioni	MED/43	Caratterizzante	Formazione interdisciplinare	6
_____		A scelta dello studente		12
508440 Tirocinio in aziende della Provincia/Regione		Altre attività	Tirocinio formativo e di orientamento	6
500000 Prova finale		Altre attività	Per la prova finale	6
Totale CFU				63

* Tra le attività a scelta libera rientrano, in quanto nel secondo anno non abbiano già costituito oggetto di esame, Diritto dell'ambiente e del governo del territorio, Diritto tributario, Informazione, rischio e incertezza: regole e *policy*.

Catalogo insegnamenti

Allegato n. 2

LE PROPEDEUTICITÀ ATTUALMENTE VIGENTI SONO LE SEGUENTI:

Diritto costituzionale	propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli collocabili al I anno
Istituzioni di diritto privato	propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli collocabili al I anno
Diritto commerciale	propedeutico a Diritto bancario e dei servizi di investimento, Diritto penale commerciale, Diritto tributario
Diritto penale	propedeutico a Criminologia, criminalistica e tecniche investigative, Diritto penale commerciale, Elementi di procedura penale e diritto delle prove penali, Clinica legale in tema di violenza domestica
Elementi di procedura penale e diritto delle prove penali	propedeutico a Criminologia, criminalistica e tecniche investigative